

# Il modo di procedere con le specie protette, in particolare la regolazione dei grandi predatori

## Perizia giuridica su incarico di CacciaSvizzera, riassunto

Zurigo, 15 febbraio 2008

Dr. jur. Thomas Müller, Meyer – Müller – Eckert, Zurigo / Zugo

In alcune località della Svizzera gli effetti dei grandi predatori sono molto gravi. Fra la popolazione si sta verificando un'insofferenza nei confronti della loro presenza. Caccia Svizzera desidera contribuire a far sì che in Svizzera migliori l'atteggiamento verso i grandi predatori. Ciò non è tuttavia ottenibile con il trasferimento degli insediamenti. Al contrario, gli effetti negativi devono essere minimizzati mediante la regolazione delle popolazioni di grandi predatori, in singoli casi anche attraverso abbattimenti.

Nell'ambito degli strumenti da utilizzare per un intervento risolutivo regnano però alcune incertezze. Rimangono alcuni punti di domanda nell'interpretazione della legislazione nazionale e di accordi internazionali ratificati dalla Svizzera. Per la regolazione delle popolazioni di grandi predatori è addirittura necessaria una revisione parziale della Legge sulla caccia?

Si tratta essenzialmente di capire se le soluzioni presentate dall'Ufficio federale dell'ambiente per lupi, linci e orsi sono conformi al diritto applicabile. A queste domande è stata data risposta in una perizia giuridica commissionata da CacciaSvizzera.

Il senso di provvedimenti adeguati per la salvaguardia della biodiversità è cambiato nel corso degli ultimi decenni. Lo sterminio di specie animali a rischio ha portato nella seconda metà dell'ultimo secolo in primo luogo ad un rafforzamento della *conservazione delle specie*. Da questa idea di conservazione è caratterizzata la Convenzione di Berna; tutti gli animali selvatici locali vengono considerati e quindi protetti; determinate specie godono di una particolare protezione.

### Cambiamenti nell'approccio alla conservazione della natura

La minaccia per l'ambiente e la distruzione della biodiversità hanno portato di conseguenza ad un cambiamento nel pensiero: dalla pura conservazione delle specie alla *salvaguardia della biodiversità* e allo *sfruttamento della stessa da parte dell'uomo*. La convenzione sulla biodiversità ratificata in seguito non distingue più tra specie protette e non protette, bensì pone sotto tutela tutte le specie nel loro patrimonio biologico e genetico. In questo modo vengono di nuovo maggiormente contemplati gli interessi delle persone nello sfruttamento della biodiversità. Gli interessi economici nello sfruttamento del patrimonio di caccia hanno ricevuto un'ulteriore base giuridica di diritto internazionale.

La Convenzione di Berna e la Convenzione sulla biodiversità danno agli Stati che le hanno sottoscritte, quindi anche alla Svizzera, ampia libertà nell'applicazione a livello nazionale. L'approccio ai grandi predatori come specie protette è regolamentato nel diritto nazionale per la conservazione delle specie e dell'ambiente dalla Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP). Per la regolazione degli animali protetti, tra cui anche i grandi predatori, il legislatore ha previsto tre fondamenti giuridici. In prima linea la LCP consente una regolazione degli animali protetti per la *tutela dell'ambiente di vita e la biodiversità*. Inoltre i *conflitti di sfruttamento* permettono una regolazione degli animali protetti nel caso in cui singoli animali protetti causino un danno ingente (provvedimento singolo), o se la presenza di un effettivo eccessivo generi danni o grave pericolo (provvedimento legato all'effettivo). I provvedimenti singoli e quelli legati all'effettivo regolano i conflitti di sfruttamento.

### **Nessuna modifica necessaria della Legge sulla caccia**

L'espressione “danni causati dalla selvaggina” va intesa *in senso stretto* e comprende gli svantaggi in termini economici, le perdite economiche o i danni giuridici che una specie protetta causa per l'eccessivo sfruttamento del proprio ambiente di vita alla biodiversità o a beni per i quali sussistono interessi economici.

Ad essi appartengono in uguale misura interessi economici nei confronti di animali da reddito e di animali selvatici. In caso di conflitti di interessi tra la salvaguardia di specie in pericolo e il loro adeguato sfruttamento o la prevenzione di danni, la Legge sulla caccia stabilisce che è possibile provvedere alla regolazione di singoli animali e dell'effettivo di animali protetti. L'interesse di sfruttamento dei cantoni e di coloro che sono autorizzati alla caccia nei confronti degli animali selvatici, storicamente riconosciuto nella Costituzione federale, ha quindi priorità a livello legislativo sulla conservazione di singoli o molteplici animali protetti, come linci, lupi e orsi. La Legge sulla caccia contiene pertanto i necessari fondamenti giuridici per la regolazione completa dei grandi predatori. *Non è quindi necessario modificare la legge.*

### **Perizia di Pro Natura lacunosa**

È stata presentata una perizia realizzata su incarico di Pro Natura. Essa mette in dubbio la legittimità dei programmi dell'Ufficio federale dell'ambiente. La perizia non contempla, o lo fa troppo marginalmente, gli aspetti della biodiversità e i conflitti di sfruttamento ai sensi della Costituzione federale, della direttiva sull'habitat e della Convenzione sulla biodiversità. Inoltre la perizia di Pro Natura parte da una *concezione sbagliata dei danni causati dalla selvaggina*.

I programmi previsti per linci, orsi e lupi sono *lo strumento giusto* per la Svizzera per regolamentare gli aspetti della biodiversità e i conflitti di sfruttamento in relazione alla salvaguardia dei grandi predatori e sono conformi alle condizioni quadro giuridiche. In particolare questi programmi partono da una giusta considerazione dei danni provocati dalla selvaggina. Tuttavia contengono una serie di premesse non richieste dalla concezione giuridica della LCP.

### **Unificare i programmi per i grandi predatori**

Queste premesse sono fortemente caratterizzate dall'aspetto della conservazione delle specie di animali protetti, quindi da una concezione superata di conservazione della natura. Nell'ambito dell'applicazione dei programmi vanno pertanto dati priorità e maggiore peso, come previsto dalla concezione di base giuridica, ai conflitti di sfruttamento.

Gli animali da preda dei grandi predatori possiedono *un proprio stato giuridico protetto a livello federale e internazionale*. Questo stato protetto rende necessaria la regolazione dei grandi predatori quando le popolazioni di animali da preda sono in pericolo. Lo sfruttamento del patrimonio di caccia da parte dei cantoni nell'ambito della regalia di caccia cantonale e dei cacciatori autorizzati deve essere garantito. Ne consegue che nei programmi *devono essere tenuti in maggiore considerazione* negli interessi dello sfruttamento del patrimonio di caccia da parte dei cantoni nell'ambito della regalia cantonale.

### **Ulteriori informazioni**

Il testo completo della perizia giuridica in versione tedesca può essere scaricato dal sito internet [www.cacciasvizzera.org/it/predatori.php](http://www.cacciasvizzera.org/it/predatori.php)